

Incentivo per l'acquisto di taxi

Art. 3, cc. 4-7

- Ai soggetti vincitori del concorso per l'assegnazione di nuove licenze di taxi è riconosciuto, fino al 31.12.2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai Dpcm attuativi dell'art. 22 D.L. 17/2022.
- Dall'11.08.2023 e sino al 31.12.2024, l'incentivo per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:
 - a) ai titolari di licenza **per l'esercizio del servizio** di taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
 - b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.
- **L'incentivo** è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis».

Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo

Art. 4

- Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17.07.2023 e il 7.08.2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è istituito un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.
- Con decreto sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) relativo agli aiuti «de minimis».

Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica

Art. 5

- Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8.02.2022, concernente «Una normativa sui chip per l'Europa», alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, nei limiti delle risorse previste, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno e in particolare dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».
- Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'art. 25, par. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall'11.08.2023 sino al 31.12.2027.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli artt. 1, c. 53, L. 244/2007 e 34 L. 388/2000. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. 39/2010.
- Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo **relative al settore dei semiconduttori** nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4.09.1996.
- Ai fini della fruizione del credito d'imposta le imprese **possono richiedere** la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 23, cc. da 2 a 5 D.L. 73/2022.
- Il credito d'imposta è alternativo al credito d'imposta previsto dall'art. 1, c. 200 L. 160/2019.
- Con decreto sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa.

Contrasto alla delocalizzazione

Art. 8

- Ai sensi dell'art. 5 D.L. 87/2018, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, ovvero entro 10 anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/Ce.

Adeguate verifica della clientela

Art. 12bis

- I soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela adottano misure proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'art. 21, c. 2, lett. a) D.Lgs. 231/2007, e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato **e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'art. 18, c. 1, lett. d) D.Lgs. 231/2007, che prevede il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata.**

Cassa integrazione straordinaria imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico

Art. 12quater

- Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico (art. 4, c. 5 D.Lgs. 91/2017), realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31.12.2023 non si applicano le limitazioni di cui all'art. 1, c. 2 (anzianità di effettivo lavoro) e all'art. 22, c. 4 D.Lgs. 148/2015 (limite di percentuale delle ore lavorabili).
- A tali trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'Inps verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia.

Termine superbonus 110% edifici unifamiliari

Art. 24

- È prorogato dal 30.09.2023 al 31.12.2023 il termine per l'effettuazione degli interventi da parte delle persone fisiche su edifici unifamiliari al fine di fruire del superbonus al 110%.

Comunicazioni per l'opzione di cessione e sconto in fattura

Art. 25

- Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta di cui all'art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020, risultino essere non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti (**di cui all'art. 121, c. 3 D.L. 34/2020**), l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
- Le disposizioni si applicano dal 1.12.2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1.12.2023, la comunicazione è effettuata entro il 2.01.2024.
- La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a euro 100.

Imposta straordinaria a carico delle banche

Art. 26

- In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria a carico delle banche di cui all'art. 1 D.Lgs. 385/1993.
- **L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2022. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10-bis L. 212/2000.**
- L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo **0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2023.**
- L'imposta straordinaria è versata entro il 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nell'anno 2024 e, comunque, entro il 31.01.
- L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
- **In luogo del versamento dell'imposta straordinaria, le banche possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1.01.2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a 2 volte e mezza l'imposta straordinaria. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'art. 37, c. 1 D.Lgs. 385/1993. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta straordinaria, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento della stessa, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro 30 giorni dall'approvazione della relativa delibera.**
- Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
- **È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza di tale disposizione, anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.**

Entrata in vigore

Art. 29

- Il D.L. è in vigore dall'11.08.2023.
- **La L. 136/2023 è in vigore dal 10.10.2023.**